



*Al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro
delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, il quale prevede che, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia sono definite le modalità applicative della misura contenuta nel citato articolo 1, nei limiti delle risorse ripartite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 72 del 2018;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;





*Al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

SENTITO il Ministro della giustizia

DECRETA

Articolo 1

1. Quando non è possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2018, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione





*Al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il trattamento di cui al comma 1 può essere richiesto anche dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito Agenzia, per le imprese poste sotto la sua gestione, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 2

1. Il trattamento di cui all'articolo 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.

Articolo 3

1. Il trattamento di cui all'articolo 1 non può essere richiesto per:

a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;

b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;





*Al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

Articolo 4

1. Il trattamento di cui all'articolo 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all'articolo 3 si realizzano ed è revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
2. L'amministratore giudiziario o l'Agenzia sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'atto di presentazione dell'istanza, la non sussistenza, in capo ai lavoratori destinatari del trattamento, di alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.
3. Qualora le cause di esclusione di cui all'articolo 3 insorgano successivamente alla presentazione dell'istanza, l'amministratore giudiziario o l'Agenzia sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini della revoca del trattamento di cui al comma 1.

Articolo 5

1. In caso di istanza presentata dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, il trattamento di cui all'articolo 1 è concesso in via provvisoria a decorrere dal provvedimento emesso non prima del 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non è reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del decreto legislativo n. 159 del 2011.





*Al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Articolo 6

1. L'amministratore giudiziario o l'Agenzia specificano, all'atto della presentazione dell'istanza, i nominativi dei lavoratori per i quali si richiede il riconoscimento del trattamento.
2. L'amministratore giudiziario o l'Agenzia dichiarano, sotto la propria responsabilità, che i lavoratori nominativamente individuati non si trovano in una delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 3.
3. L'istanza dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia è presentata, entro un congruo termine, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la quale ne dà tempestiva comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS.
4. L'accordo sottoscritto all'esito del confronto sindacale deve essere trasmesso dal Prefetto competente per territorio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.
5. Il trattamento di cui all'articolo 1, all'esito dell'istruttoria, è concesso con decreto del Direttore generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 7

1. Il trattamento di cui all'articolo 1 è in deroga agli articoli 1, commi 2 e 3, 5, 8, comma 1, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.





*Al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e
delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Articolo 8

1. L'INPS provvede all'erogazione del trattamento di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché al monitoraggio della spesa nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 72 del 2018, dandone comunicazione semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, il 28 DIC 2018

Il Ministro dello sviluppo economico e
del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

